

FINANZIAMENTI L. 77/2006

Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 558 del 2/12/2006

“Rafforzamento delle capacità di gestione del sito UNESCO Monte Etna”

CUP D49J17000320006

Condizioni di Contratto per Acquisto o Richiesta di Offerta tramite il MePA

CAPITOLATO SPECIALE

Approvato con Provv. Direttore Reggente n. 111 del 11/07/2017

Per acquisto o RdO tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di “prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” e relativo software multimediale, per la realizzazione del logo del sito UNESCO Monte Etna, del sito internet e di un’App integrata con l’uso di Beacon, con relativo Sistema di Gestione dei Contenuti (C.M.S.), nell’ambito dell’intervento “Rafforzamento delle capacità di gestione del sito UNESCO Monte Etna” CUP D49J17000320006, finanziato ai sensi della L.77/2006 con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 558 del 2/12/2006, registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016 al n. 4447.

CIG: ZEE1FF4E60B

Importo lordo euro 29.640,00 incluso IVA al 22%

Importo netto euro 24.295,08

IVA 22%euro 5.344,92

Impegno di spesa con Provv. Dir. N. 111 del 11/07/2017

INDICE

Parte I	3
PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 Premesse, norme regolatrici, oggetto, finanziamento	3
ART. 2 Termini della prestazione	4
ART. 3 Modalità di esecuzione del servizio	6
ART. 4 Consegna	6
Parte II.	7
CLAUSOLE CONTRATTUALI	7
ART. 1 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	7
ART. 2 Corrispettivo	7
ART. 3 Invariabilità/revisione dei corrispettivi	7
ART. 4 Durata del contratto	7
ART. 5 Emissione di ordine con validità contrattuale	8
ART. 6 Deposito cauzionale definitivo - impresa aggiudicataria	8
ART. 7 Condizioni generali di contratto	9
ART. 8 Variazione dell'entità del servizio	9
ART. 9 Sospensione per cause sopravvenute	10
ART. 10 Subappalto	10
ART. 11 Cessione del contratto	10
ART. 12 Responsabilità, obblighi e adempimenti a carico dell'impresa	10
ART. 13 Personale	12
ART. 14 Garanzia post consegna e assistenza	12
ART. 15 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	13
ART. 16 Pagamenti e fatturazione	13
ART. 17 Vigilanza, controlli e collaudo	14
ART. 18 Penalità	15
ART. 19 Esecuzione in danno	16
ART. 20 Risoluzione	16
ART. 21 Recesso	17
ART. 22 Foro competente	17
ART. 23 Rinvio a norme di diritto vigenti	17
ART. 24 Contratto, spese, imposte e tasse	17
ART. 25 Trattamento di dati personali	18

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1- Premesse, norme regolatrici, oggetto, finanziamento

L'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalle disposizioni, come vigenti in Sicilia, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , dalle relative linee guida, dalle norme del Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010 non abrogate.

I termini e le espressioni di cui al presente capitolato debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:

- per Ente Parco deve intendersi l'Ente Parco dell'Etna, che potrà anche essere indicato come Amministrazione, ente, committente;
- la ditta aggiudicataria tramite il MePA potrà indifferentemente essere definita come Impresa o Aggiudicatario o Fornitore o Appaltatore o Ditta aggiudicataria o Prestatore del servizio.

Costituisce oggetto dell'appalto, come regolato dal presente capitolato speciale, il servizio di: Realizzazione Logo, Sito internet e App Etna integrata con l'uso di Beacon dotati di Sistema di Gestione dei Contenuti (C.M.S.), compresa la consegna nella sede del Parco dell'Etna, sita in Nicolosi (CT) via del Convento n.45, nei termini e con le modalità e caratteristiche meglio specificati nei successivi articoli.

Finanziamento: Fondi L. 77/2006 es. finanziario 2016 Cap. 7305 lett. a) e lett. d). La somma occorrente per l'acquisizione dei servizi informatici in parola è prevista nel quadro economico dell'intervento finanziato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 558 del 2/12/2006, registrato alla Corte dei Conti il 15/12/2016 al n. 4447.

Come da determina a contrarre di cui al Provv. Del Direttore Reggente N. 95 del 01/06/2017, si provvederà alla ricerca del prodotto/servizio sul Sistema MePA, comparazione prezzi, acquisto diretto del prodotto/servizio al miglior prezzo, se perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche.

In subordine, in relazione ai risultati della ricerca, se fosse necessario richiedere particolari condizioni e/o caratteristiche, sarà avanzata eventuale RdO diretta ad uno o più operatori individuati tramite la ricerca medesima. Se la ricerca non desse risultati soddisfacenti, si procederà a RdO aperta con riferimento al presente capitolato tecnico amministrativo.

ART. 2- Termini della prestazione

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita per il Parco dell'Etna nei seguenti termini:

a) Progettazione grafica in digitale di un Logo per il sito UNESCO Monte Etna, comprensivo di applicazioni per gadget, che evochi immediatamente il criterio per il quale il sito è stato iscritto nella *World Heritage List*. Nel termine di 20 giorni dal contratto, il Prestatore del servizio dovrà presentare al Committente almeno tre proposte per il Logo, tra le quali verrà scelta quella da perfezionare e ottimizzare per la stampa e le applicazioni per gadget. I prodotti finali dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla data di approvazione della proposta.

b) Un sito internet per la comunicazione e informazione sul sito UNESCO Monte Etna, trilingue (italiano, inglese, francese), con un minimo di 18 pagine *web* per lingua, che diffonda anche i valori dell'UNESCO e della Convenzione per il Patrimonio Mondiale. I contenuti dovranno essere creati sulla base dei testi e delle informazioni forniti dall'ente Parco e saranno tradotti in inglese e francese a cura e spese del Prestatore del servizio. Il sito internet dovrà rispettare gli standard W3C (*World Wide Web Consortium*) per la costruzione e il *rendering* delle pagine Web, incluso HTML, CSS, SVG, e altre tecnologie per le Applicazioni Web ("WebApps"). Dovrà essere realizzato in *responsive web design* (RWD) per adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo col quale verrà visualizzato.

Il servizio sarà effettuato dal Prestatore in accordo con il Committente, che formulerà le proprie indicazioni e i testi per i contenuti delle pagine *web*. Entro 20 giorni dal contratto, il Prestatore presenterà la propria proposta. Il Committente dovrà approvare lo stile grafico del sito e i contenuti da pubblicare. I prodotti finali dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla data di approvazione della proposta.

Il sito dovrà essere realizzato in modo tale da poter essere migliorato in futuro, con facile incrementazione del numero di pagine rispetto al minimo iniziale, ad esempio con pagine didattiche per bambini e ragazzi, e/o una sezione del sito dedicata al programma MaB

(Man and Biosphere) UNESCO. Dovrà inoltre essere agevole, nei futuri miglioramenti, garantire l'accessibilità ai non vedenti, introducendo la voce narrante che legge i testi e descrive le immagini, e agli ipovedenti, introducendo una versione delle pagine con testo alternativo, utilizzando caratteri grandi, *font* di facile lettura e particolari combinazioni di colori che creino contrasti di livello elevato.

c) Un'*App multidevice* per mobile *Android*, da denominare *App Etna*, che si configuri automaticamente in Italiano o in Inglese, associabile alle più avanzate tecniche di *story telling* per arricchire i percorsi di visita, creando un canale di comunicazione diretto tra l'Ente Parco e il visitatore tramite un sistema di messaggistica di prossimità. Attraverso 20 *Beacon* installati sul territorio e funzionanti con tecnologia bluetooth, i contenuti in italiano e in inglese, creati dal Prestatore dei servizi sulla base dei testi forniti dal Committente, devono poter essere trasmessi *offline* e *offsite*. Ciò deve permettere non solo una migliore comunicazione dei valori ambientali e delle norme di fruizione consapevole del sito Mount Etna, ma anche la diffusione di informazioni legate alle specifiche realtà ambientali. L'applicazione dovrà già prevedere che il numero di *Beacon* collegati possa essere notevolmente incrementato in futuro. Il servizio sarà effettuato dal Prestatore in accordo con il Committente, che formulerà le proprie indicazioni e fornirà anche le guide alpine per facilitare l'installazione dei *Beacon* sul territorio da parte del Prestatore di servizi. La proposta relativa all'APP integrata dovrà essere presentata dal Prestatore di servizi entro 20 giorni dal contratto. Il prodotto finale dovrà essere installato e funzionante entro 90 dall'approvazione della proposta da parte del Committente, che fornirà contestualmente i testi per i contenuti.

d) Sistema di Gestione dei Contenuti (C.M.S), che consenta che i contenuti, totalmente *web-based*, del sito internet e dell'*App* integrata con *Beacon*, siano sempre aggiornabili e creino un'unica banca dati utilizzabile da ogni tipo di device. Il prodotto finale dovrà essere installato e funzionante entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

- Il Committente fornirà le proprie indicazioni, valutazioni, approvazioni, nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte da parte del Prestatore di servizi.

- Se venissero richieste dal Committente al Prestatore di servizi eventuali modifiche, queste dovranno essere prodotte entro nn. 10 gg lavorativi dalla prima richiesta di modifica ed entro 5 gg. per modifiche successive.

ART. 3- Modalità di esecuzione del servizio

L'attività di contatto e scambio delle proposte e dei prodotti/servizi di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente art. 2-Termini della prestazione, avverrà con le seguenti modalità:

- preferibilmente, mediante incontri presso l'ente Parco dell'Etna;
- invio tramite mail o supporto magnetico da parte dell'Ente Parco dei file da trattare;
- upload di file su di uno spazio disco di adeguate dimensioni raggiungibile tramite la rete Internet e predisposto a cura del fornitore nel rispetto delle misure minime di protezione contro la diffusione non autorizzata dei dati coperti da copyright.

Per le azioni e le attività si fa espresso riferimento al Progetto Operativo di Dettaglio, che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere e accettare in ogni sua parte, e in particolare alla Sezione C- Organizzazione e risorse-azione 3, al Quadro 4 – Descrizione risultati e prodotti attesi, al Quadro 5 – Indicatori di realizzazione, alla Sezione D – Durata del progetto. Si avverte che, secondo le regole del finanziamento concesso, l'ente si riserva di chiedere eventuali variazioni o proroghe che potessero risultare opportune o necessarie per il buon andamento del progetto medesimo.

ART. 4- Consegna

La consegna finale dovrà avvenire a cura e spese dell'impresa affidataria presso la sede del Parco dell'Etna, via del Convento n.45, Nicolosi (CT).

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1- Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta eventualmente già presente sul MePA e/o presentata su RdO.

ART. 2- Corrispettivo

Il corrispettivo massimo lordo della prestazione previsto nel progetto finanziato, disponibile per l'acquisto dei servizi in parola è pari complessivamente ad euro 29.640,00 incluso IVA al 22%, per un importo netto euro 24.295,08 e importo IVA attualmente calcolata al 22% per euro 5.344,92.

Il corrispettivo contrattuale, stabilito a seguito della ricerca sul MePA e procedura di acquisto o RdO, non potrà eccedere detto corrispettivo massimo.

ART. 3- Invariabilità/revisione dei corrispettivi

Trattandosi di prestazione da eseguirsi nelle modalità ed entro le scadenze previste nella Parte I, non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

Tutti gli obblighi ed oneri del Prestatore di servizi, derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, restando convenuto che il rischio di variazione nel costo delle materie prime o di altro, sarà a totale carico della ditta anche se dipendente da cause di forza maggiore.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto per la quale produrre la cauzione definitiva decorrerà dalla data dell'ordine fino alla sua completa esecuzione e alla verifica del funzionamento dei prodotti/servizi, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme in vigore. I prodotti sono garantiti per 24 mesi dalla data di verifica e, per tale periodo, verrà

assicurata dalla Ditta Aggiudicataria la necessaria assistenza tecnica a richiesta dell'Ente e senza ulteriore corrispettivo rispetto a quanto previsto dall'art. 2, Parte II, del presente capitolato.

ART. 5 – Emissione di ordine con validità contrattuale

L'Amministrazione avverte che, nel caso di urgenza legata ai finanziamenti concessi dal MIBACT, ci si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

ART. 6 – Deposito cauzionale definitivo impresa aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare dopo la comunicazione di aggiudicazione, immediatamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla stessa, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, in una delle forme ammesse dalla legge, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto. Il ritardo, non giustificato e non motivato da cause indipendenti dall'aggiudicatario, potrà essere causa di revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile (c.c) e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi come per Legge.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto l'appalto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emesse da aziende di credito o di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo

cauzioni, ovvero da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari, se previsto dalle norme vigenti.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate all'Ente Parco dell'Etna.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 7- Condizioni generali di contratto

La presenza dell'offerta sul MePA da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Con l'accettazione dell'ordine sul MePA, il prestatore di servizio accetta anche espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: invariabilità/revisione dei corrispettivi, cause sopravvenute sospensione , pagamenti e fatturazione , recesso.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – Variazione dell'entità del servizio

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Ente Parco dell'Etna, con riferimento in particolare al numero delle pagine del sito internet e dei *Beacon*, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART.9- Sospensione dell'esecuzione per cause sopravvenute

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 10- Subappalto

Non è previsto dare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ART. 11 – Cessione del contratto

E vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 12 – Responsabilità, obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Il Prestatore di servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e fornitori.

È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 2 parte II del presente capitolato, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, ivi

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto e viaggio, sopralluoghi, installazioni e simili ed assistenza tecnica;

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2 parte II del presente capitolato.

L'Impresa si obbliga espressamente a:

-Segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto;

-A collaborare con le Forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, ecc)

-A rispettare tutte le altre clausole e condizioni comunque previste nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere.

-A rispettare altresì tutte le regole di legalità o integrità del Piano Triennale per la Prevenzione e la repressione della Corruzione dell'Ente Parco dell'Etna (PTPC), come vigente, che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere.

L'Impresa si impegna espressamente a malleverare e tenere indenne l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigenti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere, e l'Impresa accetta incondizionatamente, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Si considera a carico dell'Impresa ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell'Ente Parco dal presente capitolato.

ART. 13 – Personale

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Sicurezza

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto eventualmente necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente dichiara che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze, non è quindi necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 14-Garanzia post consegna e assistenza

Il prestatore di servizi si obbliga a garantire il prodotto per due anni solari decorrenti a far tempo dalla data di verifica

La garanzia consiste nell'immediata sostituzione, nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, di materiale/prodotti/servizi difettosi.

Resta a carico della ditta aggiudicataria l'Assistenza tecnica nel periodo di garanzia, la formazione all'uso e la consegna di manuali esplicativi in lingua italiana.

ART. 15- Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore del servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore del servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 16- Pagamenti e fatturazione

Il pagamento è subordinato alla presentazione della cauzione definitiva e alla regolare esecuzione della prestazione, che sarà certificata dal Responsabile del Procedimento sulla scorta di idonee relazioni, validazioni e verifiche tecniche del personale del Parco competente, e sarà effettuato in due o più soluzioni:

- Una o più rate per l'importo derivante dallo Stato di Avanzamento Lavori, entro 30 gg dall'approvazione di tutte le proposte per il logo, il sito e l'App e dall'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore;
- Una rata di saldo per l'importo dovuto rimanente, dopo la consegna definitiva del prodotto/servizio, , entro 30 gg. dal collaudo, inteso a controllare l'idoneità del servizio e della fornitura e la rispondenza alle prescrizioni fissate nel presente capitolato, e dall'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore;

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, e produrrà a tale scopo le dichiarazioni previste dalla vigente normativa. Si richiama in merito la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31/05/2017, contenente l'aggiornamento alla normativa vigente in materia di appalti (Nuovo Codice Appalti- D. Lgs. 50/2016 e Correttivo- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Ente Parco dell'Etna, Via Del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT) Cod. Fisc. 93022510874 Cod. Univoco Ente UFTMCD.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art. 18.

La fattura elettronica dovrà essere emessa in regime di scissione dei pagamenti, espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- il CUP (D49J17000320006) e il CIG (ZEE1F4E60B);
- il numero del Provvedimento di impegno della spesa (Prov. Dir. N. 111 del 11/07/2017);
- l'importo;
- esplicitazione dell'I.V.A. in regime di *split payment*;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB ABI ecc.) e ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura o prestazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.

ART. 17- Vigilanza, controlli e collaudo

L'Ente Parco dell'Etna ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Il collaudo inteso a controllare l' idoneità del servizio e della fornitura la rispondenza alle prescrizioni fissate nel presente capitolato verrà eseguito a cura dell' Ente Parco entro 15 (quindici) giorni dalla consegna.

Ferma restando la garanzia generale di 24 mesi di cui al precedente art. 14, che si ritiene operante sulle singole prestazioni di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 2 parte I, qualora il prodotto/servizio complessivamente non corrisponda perfettamente ai requisiti richiesti, l'Ente Parco si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione integrale o parziale entro 30 (trenta) giorni, ovvero di richiederne l'effettuazione a terzi, addebitando all'aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 18 - Penalità

In caso di ritardo nei tempi stabiliti dalla Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 2 -Termini della Prestazione, per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, l'ente Parco dell'Etna si riserva la facoltà di applicare, senza alcuna formalità:

-per ogni giorno di ritardata consegna della progettazione grafica di cui al punto a) dell'art. 2- Termini della Prestazione Parte Prima, una penale pari a 30,00 (trenta) euro, fino a un massimo di 30 giorni;

-per ogni giorno di ritardata consegna rispetto ai termini di cui al punto b), c), d) dell'art. 2 Termini della Prestazione- Parte Prima, una penale pari a 50 (cinquanta) euro, fino ad un massimo di 30 giorni di ritardo, calcolati sulla singola prestazione.

Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore del servizio e fornitura avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di assenza o di mancato accoglimento delle contro deduzioni l' Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citata penale.

E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 19 – Esecuzione in danno

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Parco dell'Etna.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20- Risoluzione

L'Ente Parco ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi di mancato rispetto dei termini essenziali:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- cessione del contratto;
- impiego di personale esterno all'impresa, salvo deroghe previste;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dell'impresa;
- in caso di ritardo oltre il trentesimo giorno e nel caso di applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'operatore economico appaltatore, la stazione appaltante incamererà la cauzione definitiva, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere fatto salvo il valore dei servizi già resi al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente Parco di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 21- Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o PEC. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dalla ditta aggiudicataria;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 22 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

E' espressamente esclusa la competenza Arbitrale .

ART. 23- Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore concernenti la materia.

ART. 24- Contratto, spese, imposte e tasse

Il contratto è immediatamente efficace con l'effettuazione dell'ordine sul MePA da parte dell'ente Parco dell'Etna, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia (applicazione del regime di *split payment*).

ART. 25 –Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, il Prestatore del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il Prestatore del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	222934
Descrizione	Realizzazione del logo del sito UNESCO Monte Etna, del sito internet e di un'App integrata con l'uso di Beacon, con relativo Sistema di Gestione dei Contenuti (C.M.S.)
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZEE1F4E60B
CUP	D49J17000320006

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	ENTE PARCO DELL'ETNA
Codice Fiscale Ente	93022510874
Nome Ufficio	ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Indirizzo Ufficio	Via Del Convento 45 95030 NICOLOSI (CT)
Telefono / FAX Ufficio	095821242 / 095914738
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFTMCD
Punto Ordinante	ALFIO ZAPPALÀ / ZPPLFA58D16C351T
Soggetto stipulante	ALFIO ZAPPALÀ / ZPPLFA58D16C351T

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ETT SPA
Partita IVA Impresa	03873640100
Codice Fiscale Impresa	03873640100
Indirizzo Sede Legale	VIA SESTRI 37 16154 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	0106519116 / 0106518540
PEC Registro Imprese	ETT.SRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03873640100
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	6/6/00 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	6049831/91 / -
INPS: Matricola aziendale	3413701926
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	090058866; 092248734; 21592618/27; 2092898064; 22126305
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / CODICE ISTAT 72.30 (GENERICO 72.600) : SERVIZI CONNESSI ALL' INFORMATICA CODICE ATECO 2007: 62.01.00 : PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato.

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	117323
Offerta sottoscritta da	GIOVANNI VERRESCHI
email di contatto	MEPA@ETTSOLUTIONS.COM
Offerta presentata il	21/08/2017 10:57
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	24/10/2017 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 24.295,08 EURO)
Valore dell'offerta economica	24.000,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016	EURO 240,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	Come indicato sul C.S.A. allegato
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL CONVENTO 45 NICOLOSI - 95030 (CT) SICILIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE